

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2982</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOSPINOSO SEVERINI, CASTELLI, FELISETTI, MUSOTTO,  
GARGANI, MAZZOLA, SABBATINI, RICCIO PIETRO, SPE-  
RANZA, MARTINI MARIA ELETTA, ELKAN, PATRIARCA**

*Presentata il 29 maggio 1974*

### Modifiche di alcuni uffici e servizi del Ministero di grazia e giustizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Esiste un problema delicato ed importante, conosciuto specialmente da coloro che più da vicino seguono le vicende della giustizia in Italia e sanno che, fra i motivi della profonda e, per alcuni aspetti, drammatica crisi che da tempo travaglia il settore, vi è quello dell'insufficienza numerica dei magistrati.

Questo fenomeno si è reso più acuto e si è manifestato in tutta la sua preoccupante dimensione in occasione dell'applicazione di alcune leggi approvate dal Parlamento, come quella del divorzio, quella dei licenziamenti per giusta causa, quella dello Statuto dei lavoratori ed infine quella del nuovo processo del lavoro. Infatti l'applicazione di dette leggi richiede la disponibilità di un rilevante numero di magistrati.

Nella situazione attuale si corre, però, il rischio di vedere frustrati gli scopi che il legislatore si è prefisso nell'emanare le leggi suddette.

Il problema è indiscutibilmente complesso, perché le cause del grave fenomeno non vanno ricercate soltanto nell'insufficienza degli organici dei magistrati. Per risolverlo organicamente occorre affrontare subito la riforma dell'ordinamento giudiziario ed altre riforme anche importanti, ma riteniamo che esso possa essere avviato almeno in parte a soluzione, utilizzando in maniera idonea i magistrati, alcuni dei quali non sono adibiti all'espletamento delle funzioni giudiziarie, che sono loro proprie, ma bensì all'espletamento di funzioni burocratico-amministrative presso i vari Ministeri ed in particolare presso il Ministero di grazia e giustizia. La questione fu già sollevata nella Commissione giustizia della Camera nella seduta del 13 dicembre 1973, in occasione dell'approvazione del disegno di legge, avente ad oggetto: « Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori ».

In detta seduta fu approvato all'unanimità un ordine del giorno accettato dal Governo rappresentato dal Ministro di grazia e giustizia, onorevole Zagari, con il quale si richiedeva espressamente che fosse ridimensionata la presenza dei magistrati negli uffici ministeriali.

La presente proposta, in aderenza al voto espresso dalla Commissione giustizia sull'ordine del giorno sopraccitato, è volta a recuperare alle loro funzioni ben 64 dei 117 magistrati in servizio nel Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative (esclusa la dotazione organica dell'ufficio legislativo costituita da otto magistrati, due dei quali con qualifica di magistrato di Corte di cassazione). Va rilevato che soltanto 13 dei 64 predetti magistrati risultano incaricati della direzione di uffici, mentre 51 vi sono addetti in sottordine e ad uffici diversi da quello legislativo e da quelli del gabinetto del Ministro e della segreteria del Sottosegretario di Stato.

Le soluzioni che la proposta suggerisce hanno un carattere limitato e mirano a conservare — allo stato — la presenza dei magistrati soltanto negli uffici ministeriali nei quali si ritiene che essi possano continuare a offrire il loro specifico apporto di preparazione tecnica. Agli uffici, nei quali tale presenza non è ritenuta necessaria, si propone di destinare il personale delle carriere direttive della medesima amministrazione, chiamato, nel rispetto della vigente legislazione, ad assolvere istituzionalmente compiti amministrativi.

Si è, altresì, ritenuto, con la presente proposta, di colmare una grave lacuna esistente — per mancanza di coordinazione tra la vecchia e la nuova legislazione — in un settore particolarmente delicato qual è quello dell'Ispettorato generale e del Servizio ispettivo. L'iniziativa non pretende di anticipare una ristrutturazione, che è auspicabile sia fatta dal Parlamento il meno tardi possibile, ma si prefigge di rendere efficientemente funzionali gli strumenti che il legislatore ha apprestato, evitando confusioni e doppioni dannosi al servizio. Si è sostanzialmente proposto di adeguare la struttura esistente a quella degli ispettori circoscrizionali di cui alla tabella IV Quadro A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, lasciando inalterato il carattere periferico di quest'ultima, ma coordinandone posizione e compiti. E anche in tale coordinamento si è presentata la possibilità di recuperare alle funzioni giurisdizionali cinque magistrati di corte d'appello, le cui funzioni di ispettori generali consistono, in massima parte, nelle

verifiche ispettive ai servizi di cancelleria, compito questo indubbiamente proprio e istituzionale dei funzionari ispettori circoscrizionali. Resta garantita la funzionalità dell'ispettorato per compiti delicati (indagini o inchieste) riguardanti il personale di magistratura, anche su richiesta del Consiglio superiore, essendo state conservate ad alti magistrati le funzioni di capo e vice capo dell'ispettorato generale, nonché quelle di ispettori generali capi.

Con l'articolo 1 sono stati indicati gli uffici le cui competenze inducono a ritenere utile la presenza del magistrato con l'incarico di direttore.

Nella espressione adottata per individuare sinteticamente la materia, ci si è, in sostanza, riferiti alla attuale ripartizione di compiti tra gli uffici esistenti nell'ambito delle quattro direzioni generali, come risulta dai più recenti atti ufficiali dell'amministrazione (ruoli di anzianità del personale 1973). Tra l'altro, è stato conservato al magistrato l'ufficio che tratta gli affari relativi al personale di magistratura anche per i rapporti che detto ufficio intrattiene con il Consiglio superiore della magistratura. Sulla base dell'attuale ripartizione di compiti si è ritenuto opportuno lasciare al magistrato l'incarico di direzione delle segreterie delle direzioni generali, alle quali è demandato, oltre agli affari riservati, il compito di coordinamento degli uffici delle direzioni generali.

Come risulta dall'annessa tabella, gli uffici a livello divisionale, per i quali sarebbe conservato ai magistrati l'incarico direzionale, sono 22. Altrettanti sono i magistrati, che resterebbero disponibili, per servizi non di carattere direzionale.

Con l'articolo 2 è stato stabilito di destinare alla direzione di taluni uffici funzionari della carriera direttiva delle cancellerie giudiziarie. Trattasi di uffici le cui materie di competenza, dagli affari concernenti il personale (cancellieri, segretari e coadiutori giudiziari, ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari e commessi) a quelli riguardanti i servizi e le relative attrezzature, fanno parte delle specifiche istituzionali attribuzioni dell'apparato amministrativo, alla luce della disciplina generale che regola personale e funzioni dell'amministrazione dello Stato. Anche l'ufficio pubblicazione leggi e decreti e biblioteca e quello delle segreterie dei Consigli nazionali professionali sono stati compresi tra quelli la cui direzione deve essere affidata a funzionari, attesi i compiti agli stessi uffici riservati e,

da sempre, del resto, effettivamente svolti da funzionari.

Per tali uffici, sulla base dell'attuale ripartizione, sono destinati — nell'annesso Quadro A — nove funzionari con qualifica di primo dirigente.

Con l'articolo 3 è stata affidata a funzionari della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena la direzione degli uffici che trattano gli affari relativi alla amministrazione del personale civile e militare, al caserme e al mantenimento dei detenuti. Per tali uffici, secondo l'attuale ripartizione, sono destinati nell'annesso Quadro B quattro funzionari con qualifica di primo dirigente.

Con l'articolo 4, atteso il carattere limitato della presente proposta, si è ritenuto opportuno di confermare espressamente tutte le norme che disciplinano gli uffici e i servizi non contemplati dagli articoli 1, 2 e 3.

Con l'articolo 5 si è inteso, come è stato già detto, di integrare la struttura attualmente esistente disciplinata dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, con quella creata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Sono stati indicati, tra i soggetti che costituiscono l'ispettorato generale, i dodici ispettori circoscrizionali di cui alla tabella IV Quadro A allegata al decreto del Presidente della Repubblica innanzi citato e si è ritenuto di proporre l'adeguamento della struttura aggiungendo altrettanti vice ispettori circoscrizionali allo scopo di rendere effettivamente funzionale l'organo ispettivo periferico. Ciò è stato reso necessario dalle dimensioni delle circoscrizioni ispettive, tutte territorialmente estesissime, talune comprendenti, territorialmente, anche tre regioni.

Con l'articolo 6, comma primo, si è stabilito di assegnare agli uffici delle circoscrizioni ispettive, con decreto del Ministro e in relazione alle esigenze di ciascun ufficio, personale giudiziario di collaborazione, esecutivo e ausiliario. Nel secondo comma, si è precisato che gli ispettori svolgono la loro attività nella osservanza delle direttive del Ministro o del capo dell'ispettorato generale, ciascuno nell'ambito della circoscrizione cui è assegnato. Ciò allo scopo di assicurare agli uffici della circoscrizione una continuità di controllo da parte dei medesimi ispettori.

Con l'articolo 7 sono stati abrogati gli articoli 4, 5 e 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, in quanto il loro contenuto risulta caducato, pleonastico non conciliabile con l'attuale legislazione.

Con l'articolo 8 sono state coordinate le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con quelle dell'articolo 8 — primo e secondo comma — della legge 12 agosto 1962, n. 1311, adeguando queste ultime alla nuova disciplina che non solo non consente discriminazione di sorta per il personale che è chiamato a svolgere la medesima funzione — nel caso in esame le verifiche agli uffici di cancelleria e di segreteria — ma non prevede l'esercizio della funzione ispettiva se non per funzionari dirigenti con attribuzioni precise e non derogabili.

Con l'articolo 9, nell'abrogare l'articolo 9 della legge n. 1311 del 1962 per i motivi già esposti nell'articolo 7 a proposito dell'abrogazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 della medesima legge, si è dovuto far richiamo alle vigenti disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, stabilendo però — anche se poteva apparire superflua la precisazione per la non consentita interferenza nel lavoro del magistrato — che l'ispettore, per quanto concerne il lavoro del magistrato, deve limitarsi al rilevamento dei dati statistici.

Con l'articolo 10 si è inteso adeguare la vecchia alla nuova legislazione, estendendo — e quindi eliminando una discriminazione non ammissibile con la vigente normativa — ai funzionari dirigenti o ispettori le disposizioni dell'articolo 12 della legge n. 1311 del 1962 per quanto concerne cioè la conferibilità dell'incarico di svolgere inchieste amministrative nei confronti del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia. L'adeguamento è consistito nel menzionare l'ispettore in genere al posto del magistrato ispettore, là dove la norma fissa gli adempimenti da espletare al termine dell'inchiesta.

Con l'articolo 11 si è provveduto a sostituire la tabella C allegata alla legge 25 luglio 1966, n. 570 (che contiene l'organico dei magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia), con la tabella B allegata alla presente legge, essendo stati resi disponibili 64 posti di magistrato da attribuire alle piante organiche degli uffici giudiziari.

Si è, altresì, provveduto a sostituire i quadri A e B della tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, contenenti, rispettivamente, gli organici dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli istituti di prevenzione e di pena, in dipendenza delle mo-

difiche che hanno reso possibile il recupero alle funzioni giurisdizionali di ben 64 magistrati. Nel quadro A si è ritenuto di attribuire al personale direttivo delle cancellerie giudiziarie, nell'interesse dei servizi dell'Amministrazione e analogamente a quanto già previsto per il personale direttivo degli istituti di prevenzione e di pena, due posti di dirigente superiore, con funzioni di consigliere ministe-

riale aggiunto. Invero l'esigenza di studio e di ricerca, per quanto concerne la legislazione sui servizi giudiziari, farraginoso e vecchia di oltre un secolo, non può essere ulteriormente ignorata, anche perché detta esigenza è destinata a diventare più pressante con le riforme che il Parlamento si appresta a varare le quali tutte richiedono un'adeguata e moderna regolamentazione dei servizi.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Agli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia, che trattano gli affari civili, gli affari penali, le grazie, nonché gli affari relativi al personale di magistratura, al notariato e alle libere professioni, ai detenuti, ai minori, agli internati, alle carceri mandamentali, all'assistenza sociale dei detenuti, dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e dei sottoposti a misure di sicurezza, possono essere destinati magistrati di corte di appello con l'incarico di direttore. Con il medesimo incarico possono essere destinati magistrati di corte di appello agli uffici di segreteria delle direzioni generali.

### ART. 2.

Alla direzione degli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia, che trattano gli affari relativi al personale dell'amministrazione giudiziaria, alle pensioni, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi delle cancellerie, degli ufficiali giudiziari e dei messi di conciliazione, alle spese d'ufficio e di giustizia, ai locali e mobili degli uffici giudiziari e al casellario centrale, sono destinati funzionari della carriera direttiva delle cancellerie giudiziarie con la qualifica di primo dirigente. Funzionari della medesima carriera sono, altresì, destinati con la qualifica di primo dirigente alla direzione dell'ufficio pubblicazione leggi e decreti e biblioteca e di quello delle segreterie dei consigli nazionali professionali.

ART. 3.

Alla direzione degli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia, che trattano gli affari relativi al personale civile e militare dell'amministrazione penitenziaria, alle pensioni, al mantenimento e al trasporto dei detenuti, al casermaggio e all'edilizia carceraria, sono destinati funzionari della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena, con la qualifica di primo dirigente.

ART. 4.

Per gli uffici e per i servizi non contemplati negli articoli precedenti, restano ferme le disposizioni legislative attualmente in vigore.

ART. 5.

L'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:

« L'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia è posto alla dipendenza diretta del Ministro guardasigilli ed è costituito:

- 1) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di capo dell'ispettorato generale;
- 2) da un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo ovvero da un magistrato di cassazione, con le funzioni di vice capo dell'ispettorato generale;
- 3) da tre magistrati di Corte di cassazione, con le funzioni di ispettori generali capi;
- 4) da dodici dirigenti superiori della carriera direttiva delle cancellerie giudiziarie, con le funzioni di ispettori circoscrizionali, e da dodici primi dirigenti della medesima carriera, con le funzioni di vice ispettori circoscrizionali.

A ciascuno degli uffici delle circoscrizioni ispettive, situati nelle sedi indicate nella tabella A allegata alla presente legge, sono destinati un dirigente superiore e un primo dirigente, di quelli indicati al n. 4 del precedente comma.

ART. 6.

Agli uffici delle circoscrizioni ispettive sono assegnati con decreto del Ministro, in relazione alle esigenze di ciascun ufficio, direttori ag-

giunti di cancelleria, segretari della carriera di concetto, coadiutori dattilografi giudiziari e commessi.

Gli ispettori circoscrizionali e i vice ispettori circoscrizionali esercitano le loro funzioni, secondo le direttive del Ministro o del capo dell'ispettorato generale, nell'ambito della circoscrizione cui sono assegnati.

ART. 7.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, sono abrogati.

ART. 8.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, sono sostituiti dal seguente:

« Le ispezioni ai servizi degli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie possono essere affidate anche ai magistrati in servizio nell'ispettorato generale ».

ART. 9.

Ferme restando le attribuzioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, l'ispettore, per quanto concerne il lavoro svolto dal magistrato, si limita al rilevamento dei dati statistici.

L'articolo 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è abrogato.

ART. 10.

Il quinto comma dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:

« Al termine dell'inchiesta, l'ispettore redige una dettagliata relazione, alla quale allega gli atti e i documenti acquisiti per l'accertamento della responsabilità disciplinare dell'inquisito ».

ART. 11.

La tabella *C* allegata alla legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

I quadri *A* e *B* della tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sostituiti, rispettivamente, dai quadri *A* e *B* allegati alla presente legge.

**ART. 12.**

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1974 in lire 76.200.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 13.**

La presente legge entra in vigore dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro lo stesso termine, si provvederà ad attribuire alle piante organiche degli uffici giudiziari i 64 posti portati in diminuzione nell'organico del personale di magistratura addetto al Ministero di grazia e giustizia e a rideterminare, a norma dell'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e per effetto delle modifiche apportate ai quadri *A* e *B* della tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica predetto, le dotazioni organiche dei ruoli delle carriere direttive del personale delle cancellerie giudiziarie e degli istituti di prevenzione e pena.

TABELLA A.

*Circoscrizioni ispettive.*

SEDE UFFICIO CIRCOSCRIZIONE	
1. - Bari . . . . .	Distretti delle Corti d'appello di Bari e Lecce;
2. - Bologna . . . . .	Distretti delle Corti d'appello di Ancona e Bologna;
3. - Cagliari . . . . .	Distretto della Corte d'appello di Cagliari;
4. - Catania . . . . .	<b>Distretti delle Corti d'appello di Catania e Messina;</b>
5. - Catanzaro . . . . .	Distretti delle Corti d'appello di Catanzaro e della sezione di Reggio Calabria;
6. - Firenze . . . . .	Distretto della Corte d'appello di Firenze;
7. - Milano . . . . .	Distretti delle Corti d'appello di Brescia e Milano;
8. - Napoli . . . . .	Distretti delle Corti d'appello di Napoli, Po- tenza e delle sezioni di Campobasso e Sa- lerno;
9. - Palermo . . . . .	Distretti delle Corti d'appello di Caltanissetta e Palermo;
10. - Roma . . . . .	Distretti delle Corti d'appello de L'Aquila, Perugia e Roma;
11. - Torino . . . . .	Distretti delle Corti d'appello di Genova e Torino;
12. - Venezia . . . . .	Distretti delle Corti d'appello di Trento, Trie- ste e Venezia.

TABELLA B.

*Personale di magistratura assegnato al Ministero di grazia e giustizia.*

Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo, a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392 . . . . .	N. 1
Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo, a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ovvero magistrati di Corte di cassazione . . . . .	» 5
Magistrati di Corte di cassazione . . . . .	» 3
Magistrati di Corte di appello con funzioni di direttore di ufficio . . . . .	» 22
Magistrati di Corte di appello, magistrati di tribunale e aggiunti giudiziari . . . . .	» 22
	—
	N. 53
	==



VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

QUADRO A. — *Dirigenti dell'amministrazione giudiziaria.*

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE
D	Dirigente superiore . . . . .	17	Dirigente dell'ufficio di cancelleria della Corte di cassazione . . . . . 1
			Dirigente dell'ufficio di Segreteria della procura generale presso la stessa Corte 1
			Dirigente dell'ufficio di cancelleria del tribunale superiore delle acque pubbliche 1
			Ispettore circoscrizionale . . . . . 12
			Consigliere ministeriale aggiunto . . . . . 2
E	Primo dirigente . . . . .	157	Dirigente dell'ufficio di cancelleria delle Corti d'appello . . . . . 23
			Dirigente dell'ufficio di segreteria di procura generale presso le Corti d'appello 23
			Dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria degli uffici giudiziari di particolare importanza . . . . . 90
			Direttore di ufficio nell'amministrazione centrale . . . . . 9
			Vice ispettore circoscrizionale . . . . . 12
		174	

QUADRO B. — *Dirigenti degli istituti di prevenzione e pena.*

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE
D	Dirigente superiore . . . . .	13	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto . . . . . 4
			Ispettore distrettuale . . . . . 9
E	Primo dirigente . . . . .	37	Direttore degli istituti di prevenzione e pena e dei centri di rieducazione per minorenni, di particolare importanza 33
			Direttore di ufficio nell'amministrazione centrale . . . . . 4
		50	